



02636/09

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ammissibilità
ricorso per
cassazione

SEZIONI UNITE CIVILI

R.G.N. 18290/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 2636

- Dott. SERGIO MATTONE - Primo Presidente f.f. - Rep. 915
- Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di Sezione - Ud. 20/01/2009
- Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di Sezione - PU
- Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
- Dott. MICHELE D'ALONZO - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
- Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
- Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
- Dott. RENATO RORDORF - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18290-2007 proposto da:

TOTKOV ANGELOV STANIMIR, nella qualità di
 Amministratore unico e legale rappresentante della
 P.M.A. PUBBLICITA' MULTIMEDIALE AVANZATA S.R.L.,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO
 BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato NAVA
 PAOLO, che lo rappresenta e difende per procura

2009

73

generale del notaio dott. Adrea FERRARA di Roma, rep.
323165 del 15/02/06, in atti;

- ricorrente -

contro

WARNER VILLAGE CINEMAS S.P.A., in persona
dell'Amministratore delegato pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 111, presso
lo studio dell'avvocato CAMPOLO MAURIZIO, che la
rappresenta e difende per procura in calce al
controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA P.M.A. - PUBBLICITA'
MULTIMEDIALE AVANZATA S.R.L., CIRCOMAX S.R.L.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1003/2007 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 17/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/01/2009 dal Consigliere Dott. RENATO
RORDORF;

uditi gli avvocati Roberta D'AGATA per delega
dell'avvocato Paolo Nava, Maurizio CAMPOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha
concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Il sig. Angelov Stanimir Totkov, nella veste di legale rappresentante della P.M.A. Pubblicità Multimediale Avanzata s.r.l. (che in prosieguo verrà indicata come PMA), propose appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 22 novembre 2006, aveva dichiarato il fallimento di detta società su istanza delle creditrici Warner Village Cinemas s.p.a e Circomax s.r.l.

L'appello fu rigettato dalla locale corte territoriale, con sentenza depositata il 17 aprile 2007, giacché detta corte, dopo aver disatteso le eccezioni di difetto di giurisdizione italiana (per essere stata solo fittiziamente trasferita in Bulgaria la sede della società fallita) e d'incompetenza territoriale (in conformità alla presunzione di corrispondenza della sede effettiva con quella legale anteriormente risultante in Milano), escluse che si fosse verificata una nullità del decreto di convocazione del debitore nella fase prefallimentare e reputò dimostrata l'insolvenza posta a base della dichiarazione di fallimento.

Per la cassazione di tale sentenza la PMA ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso la Warner Village Cinemas.

Gli altri intimati non hanno svolto invece difese.

Motivi della decisione

1. La società controricorrente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto a mezzo di un difensore sfornito di procura speciale, come prescrive l'art. 365 c.p.c., ed agente invece in forza di una procura generale rilasciatagli in data anteriore a quella in cui è stata emessa la sentenza impugnata.

La medesima controricorrente ha altresì chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria.

2. L'eccezione d'inammissibilità del ricorso è fondata.

Come indicato sin dall'intestazione del ricorso proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano il 17 aprile 2007, l'amministratore unico della società ricorrente è in questa sede "rappresentato e difeso in virtù di procura generale *ad lites*, in data 15 febbraio 2006 (...), dall'avv. Paolo Nava".

Ma, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, per il rispetto del requisito della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo, richiesto dal citato art. 365, è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata; la quale sentenza, appunto perciò, deve essere

stata necessariamente pronunciata in epoca antecedente al rilascio della procura stessa.

Il difetto di tale requisito determina, inevitabilmente, l'inammissibilità del ricorso.

2. La domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, proposta dalla società controricorrente con riferimento alla previsione dell'art. 96 c.p.c., più correttamente deve essere ricondotta al disposto del novellato art. 385, ultimo comma (introdotto dal d. lgs n. 40 del 2006 ed applicabile *ratione temporis* al presente ricorso), a tenore del quale, quando pronuncia sulle spese, la Corte, anche d'ufficio, condanna altresì la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.

I presupposti della colpa grave certamente sussistono, nel caso di specie, essendo evidente e testuale il requisito della procura speciale al difensore per la proposizione del ricorso per cassazione ed essendo da gran tempo assolutamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale che postula l'indispensabile posteriorità del rilascio della procura (speciale) rispetto all'emanazione della sentenza impugnata col ricorso.

3. In conseguenza di quanto sopra osservato, la parte ricorrente va dunque condannata non solo al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente nel presente giudizio di legittimità, che vengono liquidate in euro 4.000,00 (quattromila) per onorari e 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, ma anche all'ulteriore somma di euro 1.000,00 (mille) a norma del citato art. 385, ultimo comma.


P.Q.M.

La corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente sia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 (quattromila) per onorari e 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, sia al pagamento dell'ulteriore somma di euro 1000,00 (mille) a norma dell'art. 385, ultimo comma, c.p.c.

Così deciso, in Roma, il 20 gennaio 2009.


L'estensore

(Renato Rordorf)



Il presidente

(Sergio Mattone)



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
4 FEB. 2009



oggi, **IL CANCELLIERE**
Giovanni Giambattista